



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA TOSCANA

**Informativa preliminare al Consiglio
Regionale**

ai sensi dell'articolo 48 dello statuto regionale

dicembre 2016

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE
CIVILE**

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO	3
1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO	4
1.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	4
1.3.1 Il quadro di riferimento europeo, nazionale e regionale	6
1.4 IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO	7
1.4.1 Coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale	7
1.4.2 Coerenza con la programmazione regionale	13
1.5 IL QUADRO CONOSCITIVO	21
1.5.1 Metodologia DPSIR: analisi pressioni- impatti, e monitoraggio	21
1.5.2 Stato delle acque	23
1.5.3 Integrazioni necessarie al quadro conoscitivo	27
1.5.4 L'analisi S.W.O.T	28
2. CONTENUTI: OBIETTIVI STRATEGICI, STRUMENTI E MISURE	30
2.1 MACRO OBIETTIVI STRATEGICI -	30
2.2 MISURE / AZIONI URGENTI	35
2.3 QUADRO DELLE RISORSE ATTIVABILI PER L'ATTUAZIONE DEL PTA	35
3. PROCEDURA DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE	38
3.1 INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010	39
3.2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	40
3.3 IL PROGRAMMA DI ELABORAZIONE DEL PTA E COORDINAMENTO PROCEDURALE CON IL PIANO DI GESTIONE	40
4. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA E IL CONFRONTO ESTERNO	43
4.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	43
4.2 SOGGETTI TENUTI A CONTRIBUIRE AL QUADRO CONOSCITIVO	44
4.3 SOGGETTI TENUTI A EMANARE INDIRIZZI O PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PTA	44
4.4 PIANIFICAZIONE DEL CONFRONTO SOGGETTI ESTERNI E COMUNICAZIONE	45

1. INTRODUZIONE

1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

DENOMINAZIONE: PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA TOSCANA (PTA)

DURATA: 2017 - 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs 152/2006, art. 121

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI: Piani di gestione distretti idrografici ex art. 117 D.Lgs 152/2006 - Piano Regionale Ambiente ed Energia

DIREZIONE GENERALE: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE PROPONENTE: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE E TUTELA DELLE ACQUE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA TOSCANA (PTA)
Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: Giovanni Massini
Responsabile del procedimento: Marco Masi
GRUPPO DI LAVORO
<u>Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque</u> (responsabile coordinamento tecnico e procedimento):
Marco Masi, Roberto Calzolari, Alessandra Pei, Valentina Menonna, Ilenia Favillini, Riccardo Ciaccheri, Alma Vanoni, Francesca Marrese
<u>Settore assetto idrogeologico</u> Gennarino Constabile, Beatrice Mengoni.
<u>Settore Tutela della Natura e del Mare</u> Gilda Ruberti, Marisa Iozzelli,
<u>Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti</u> Renata Caselli, Stefano Mirri, Riccardo Grifoni.
<u>Settore Autorizzazioni Ambientali</u> Simona Migliorini, Massimo Vivi,
<u>Settore agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole</u> Antonino Melara, Stefania Nuvoli, Fabrizio Fossi
<u>Settore Sistema Informativo Territoriale Ambientale</u> Maurizio Trevisani, Guido Lavorini, Andrea Peri
<u>Direzione Urbanistica e Politiche Abitative</u> Aldo Ianniello, Pio Positano
e con la collaborazione di
ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana
CONSORZIO LAMMA - Laboratorio di Modellistica e Meteorologia Ambientale
AIT - Autorità Idrica Toscana: Paolo Quaranta, Andrea Cappelli

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento, e la sua delibera di approvazione, danno attuazione all'articolo 48 dello Statuto regionale, il quale dispone che, per gli approvati dal consiglio Regionale Toscano (di seguito Consiglio), l'avvio delle fasi formali di redazione e concertazione è preceduto da un' informativa preliminare della Giunta al Consiglio stesso, a seguito della quale lo stesso può deliberare specifici indirizzi per la formazione del Piano.

Nel presente caso l' informativa preliminare riguarda il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (di seguito: PTA) di cui, all' art. 121 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale " (di seguito denominato: decreto legislativo) ed è lo strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione e valorizzazione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo nell'ambito del tre distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, Centrale e del Fiume Po in cui la Toscana è ricompresa.

Il PTA costituisce l' articolazione di dettaglio a scala regionale del Piano di Gestione del distretto idrografico (di seguito: Piano di Gestione) di cui all'art. 117 del decreto legislativo che, per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60 CE che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"(di seguito denominata: direttiva acque) e che viene predisposto dall'Autorità di distretto ed approvato con DPCM.

In particolare, come articolazione di dettaglio a scala regionale del Piano di Gestione ed in virtù dell'approvazione a valle di questo, il PTA fa leva sulla disponibilità di ulteriori informazioni che, in attuazione dell'art. 11.5 della direttiva acque, consente di indagare sulle cause di eventuali carenze, di riesaminare e adattare a seconda delle necessità il programma di monitoraggio, di stabilire ulteriori misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il presente documento è stato predisposto con la collaborazione del Settore Tutela della Natura e del Mare della Direzione Ambiente ed Energia in relazione alle diverse categorie di corpi idrici di rispettiva competenza.

1.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

L'assetto normativo relativo alla tutela delle acque ed alla gestione delle risorse idriche (di seguito: TAGRI) è organizzato su tre livelli:

- a) **Unione Europea:** con l'emanazione di direttive, anche di estremo dettaglio, che devono essere recepite all'interno dell'ordinamento dei singoli stati dell'unione;
- b) **Stato:** basato principalmente sul D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che recepisce la gran parte delle direttive comunitarie in materia periodicamente aggiornato soprattutto negli allegati tecnici attraverso decreti ministeriali
- c) **Regione:** che sulla base delle deleghe ricevute dalla legislazione statale declina a livello locale le disposizioni statali.

Per un maggiore dettaglio nella tabella n. 1 vengono riportate le principali norme di riferimento relativa alla TAGRI

TABELLA N. 1 . PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO RELATIVE ALLA TAGRI

Disposizioni comunitarie
<ul style="list-style-type: none"> • direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose • direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane • direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; • direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell' Allegato 1; • direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (WFD) • direttiva 2006/118/CEE relative alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento • direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni • direttiva 2008/56/CE relativa al quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) • direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/16 • direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/ce del parlamento europeo e del consiglio • direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/ce e 2008/105/ce per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque • direttiva 2014/80/UE che modifica l'allegato ii della direttiva 2006/118/ce del parlamento europeo e del consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Disposizioni nazionali
<ul style="list-style-type: none"> • R.D. n. 1775/1933"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"s.m.i. • D.Lgs. n. 275 /1993 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche • D.Lgs n.152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale e s.m.i. - parte III - • D.Lgs n. 116/2008, n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. • D.Lgs n. 30/2009"Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"; e s.m.i • D.Lgs. n. 150/2012 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi • D.Lgs. n. 190/2010 - Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino • D.M. n. 185/2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 • DM 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152". • D.M. 7 aprile 2006"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" • D.M. 27 novembre 2013 n. 156 relativo " Regolamento recate i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri " • D.M. 22 gennaio 2014 " Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 • D.M. 24 febbraio 2015 n. 39 " Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua "; • DM 10 marzo 2015 " Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette " • D.M. 31 luglio 2015 "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo "
Disposizioni regionali
<ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 "Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998" • Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". e s.m.i • Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" e s.m.i • Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". e s.m.i • Legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) • Regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 51/R " Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni"; • Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/R " disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015. " • DGRT N 1406 del 27-12-2016 DPGR n.51/R/2015 art.9 bis comma 3 Reg. di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni": disposizioni per il monitoraggio dei volumi irrigui.

1.3.1 Il quadro di riferimento europeo, nazionale e regionale


La pianificazione della TAGRI è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva acque che persegue obiettivi ambiziosi così identificabili:

- a) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie, fino all'arresto o alla graduale eliminazione;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
- f) raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque secondo i tempi previsti nei piani che hanno cadenza sessennale , a partire dal 2009;
- g) gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici, eventualmente riuniti in distretti idrografici, indipendentemente dai confini delle unità amministrative;
- h) riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del costo economico reale;
- i) rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione, approvazione ed attuazione, per ciascun distretto idrografico, del piano di gestione che rappresenta il piano stralcio del piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo, per quanto riguarda la TAGRI ; piano che viene adottato e approvato secondo le procedure dell'articolo 66. È un piano direttorio, le cui disposizioni sono preordinate agli altri strumenti di pianificazione e programmazione, ivi compresi quelli a valenza urbanistica, ed i cui obiettivi costituiscono vincoli per la pianificazione di dettaglio per la TAGRI a livello di singolo corpo idrico, da perseguirsi ed attuarsi operativamente attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione è demandata alle regioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto legislativo.

La pianificazione concernente il distretto idrografico è coordinata dalle Autorità di bacino distrettuale (art. 63 del decreto legislativo), nel territorio regionale sono presenti tre distretti idrografici come evidenziato dalla figura 1. Infatti il PTA tiene conto della nuova delimitazione dei confini distrettuali in attuazione della legge n. 221/15 .

FIG. 1 - DISTRETTI IDROGRAFICI RICOMPRESI NEL TERRITORIO REGIONALE.



1.4 IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

1.4.1 Coerenza con la programmazione comunitaria e nazionale

Il quadro regolatorio e gerarchico degli strumenti di programmazioni è quello delineato al paragrafo precedente . Nello specifico le relazioni tra gli strumenti di programmazione nazionali e comunitari sono descritte nel presente capitolo.

Il primo Piano di Gestione è stato adottato, per ogni distretto idrografico nel 2009, successivamente, nel marzo 2016, è stato approvato il primo aggiornamento, 2015-2021; attualmente nel territorio della Toscana sono vigenti i seguenti piani:

- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Appennino Settentrionale ;
- Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Serchio (che sarà ricompreso entro il distretto dell' Appennino Settentrionale) ;
- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Appennino Centrale ;
- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Fiume Po ;

Lo stesso articolo 65 dispone inoltre, al comma 4, che " *Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*"

La declinazione normativa di questa articolazione gerarchica degli strumenti di pianificazione della TAGRI è stata dapprima disciplinata all'articolo 44 del D. Lgs. 152/1999 (nel quale lo Stato Italiano anticipò alcuni contenuti dell' allora componenda direttiva acque) e poi successivamente riconfermata nell'articolo 121, e dall' allegato IV parte B, del decreto legislativo, che nell'istituire il PTA, dispone che:

- a) il PTA costituisce uno specifico piano di settore;
- b) il PTA contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del decreto legislativo, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e deve contenere, in particolare:
 - l'elenco dei corpi idrici di significativi, a specifica destinazione e delle aree a specifica tutela
 - i risultati dell'attività conoscitiva ivi compresi i dati di cui alla lett. g-bis) del comma 4 dell'art. 121 del decreto legislativo;
 - l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - le misure di tutela quali-quantitativa integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti sulla base dell'analisi costi-efficacia condotta in relazione alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente
 - gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
 - l'analisi economica di cui all' Allegato 10 alla parte III del decreto legislativo e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 sul recupero dei costi dei servizi idrici;
 - le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

È in questo contesto che si muove il PTA quale **articolazione di dettaglio regionale del piano di gestione** e come lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella regionale. Quest' ultima traduce sul territorio le disposizioni a larga scala con

disposizioni di dettaglio adattandole alle diverse situazioni locali e basate su di una più accurata comparazione tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. Inoltre in considerazione della interdisciplinarietà della materia il PTA garantirà anche il coordinamento:

- delle previsioni della TAGRI con quelle programmatiche regionali (PRS, PIT, PSR, e dell' AIT Piano d' ambito)
- dell' attività autorizzativa/concessoria connessa alla TAGRI.

Ne segue che il combinato disposto dell' art. 65 comma 4, sopra evidenziato, e quello dell' 121 comma 5 (come modificato dalla L. 28 dicembre 2015 n. 221) il quale dispone che il PTA deve essere aggiornato, per coordinarlo con il Piano di Gestione, rendono ora necessario adeguare il vigente PTA, approvato con delibera del consiglio regionale n. 6/2005. Piano che anticipò l'impianto concettuale, della direttiva acque e del decreto legislativo, con la definizione delle misure di tutela basate sul confronto tra " stato obiettivo" dei piani e" stato rilevato" dal monitoraggio.

Successivamente con le delibere della G.R.T n. 416/09, n. 939/09, n. 100/10, poi modificate ed aggiornate dalle delibere (n. 937/2012 e n. 847/2013 e n. 550/2014 e 608/2015) ha integrato il quadro conoscitivo del PTA vigente rendendolo conforme alla direttiva acque, in merito all'identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici, ed al monitoraggio degli stessi.

Altre integrazioni al quadro conoscitivo del primo PTA già realizzate sono rappresentate da:

- a) individuazione della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola del Canale Maestro della Chiana nel bacino nazionale del fiume Arno (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007)
- c) individuazione della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda nel bacino regionale del Toscana Costa (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007)
- d) individuazione della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola della Laguna di Orbetello e del Lago di Burano nel bacino regionale dell'Ombro (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007)
- e) perimetrazione della zona di protezione"Gorili-Steccaia" e individuazione dei corpi idrici a criticità del Bacino toscana Costa e relativi limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico (Delibera GRT n.269 del 14-04-2009),
- f) relazione sull'uso della risorsa idrica in Val di Cecina (delibera di giunta regionale n. 243/2014)
- g) aggiornamento dell' analisi pressioni impatti attuato da ARPAT (per maggiore dettaglio si veda capoverso 1.5.1)

Ulteriori integrazioni al quadro conoscitivo del primo PTA sono quelle relative alle acque marino costiere, di seguito dettagliate, derivanti dall' attuazione delle sopraggiunte disposizioni comunitarie, e connesse attuazioni statali, relativamente alle acque di balneazione ed alla cosiddetta " marine strategy"

Delle acque costiere, controllate da un punto di vista ambientale dalla direttiva 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs. 152/2006, fa parte anche una porzione di mare che

comprende i primi 300 metri circa a partire dalla battigia e che definisce le acque di balneazione.

La gestione e la qualità delle acque di balneazione è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva 2006/7/CE, recepita dall'Italia con il D. Lgs. 116/08, che introduce un approccio innovativo nelle politiche europee, tanto dal punto di vista igienico ambientale, quanto da quello amministrativo-gestionale. La direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE, stabilendo disposizioni in materia di gestione, informazione al pubblico, monitoraggio e classificazione in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Dal punto di vista delle competenze nazionali, regionali e comunali poco o niente cambia rispetto alla precedente normativa in materia, ad eccezione della partecipazione del pubblico nel processo di revisione e aggiornamento delle acque di balneazione e nell'informazione al pubblico che deve essere assicurata da tutte le autorità competenti con la massima tempestività durante la stagione balneare.

Nel 2008 è stata adottata la direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy), recepita in Italia con il D.Lgs. 190/2010, che istituisce un quadro all'interno del quale gli stati membri adottano le misure necessarie a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, con la finalità di proteggerlo e preservarlo, riducendo gli apporti a mare.

La direttiva 2008/56/CE "Marine Strategy" si applica a tutte le acque marine, comprese le acque costiere già definite dalla precedente direttiva 2000/60/CE, tenendo conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati situati nella stessa regione marina.

La direttiva 2008/56/CE "Marine Strategy" contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle procedure ambientali negli stessi.

Ad una prima valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8), hanno fatto seguito la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali (artt. 9 e 10); attualmente è in fase di attuazione il primo programma di monitoraggio (art. 11), che terrà conto anche dei risultati finora raggiunti attraverso i programmi di monitoraggio attuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle acque costiere.

Il passo successivo sarà l'elaborazione di un programma di misure da avviare entro il 2016 e mettere in atto entro il 2020.

In questo contesto in attuazione di specifiche disposizioni del decreto legislativo, che riprendono ed attuano le disposizioni comunitarie della direttiva acque, alla Regione competono le seguenti attività:

a) rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e l'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica (art. 118);

b) l'elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica, attraverso la classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico (art. 120);

c) ai sensi del comma 6 lett. a), motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purchè non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici (art. 77);

d) ai sensi del comma 7, stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quello di buono stato ecologico e chimico (art. 77);

da inquadrarsi come contributi al processo di formazione ed attuazione del Piano di Gestione distrettuale e dei suoi aggiornamenti.

A dette disposizioni è stata data attuazione attraverso tre delibere approvate a conclusione del lavoro istruttorio svolto in collaborazione con ARPAT, LAMMA, Autorità Idrica Toscana ed Autorità di Bacino dei Fiumi Arno, Serchio e Tevere ed aventi ad oggetto:

- delibera n. 1187 del 9 dicembre 2015 relativa a " Attuazione del D.Lgs 152/2006 - Identificazione dei corpi idrici fortemente modificati di cui al DM n. 156/2013 "

- delibera n. 1185 del 9 dicembre 2015 relativa a " Adeguamento dei valori di riferimento per lo stato chimico delle acque superficiali interne e delle acque sotterranee "

- delibera n. 1188 del 9 dicembre 2015 relativa a " Contributi per la definizione del Piano di Gestione delle acque di cui all'art. 117 del D.Lgs 152/2006 " .

I contenuti del PTA sono puntualmente individuati nella parte B dell'allegato 4 alla parte III del decreto legislativo; la coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria è garantita sul piano normativo, e su quello delle strategie e dei contenuti, dalle disposizioni descritte al precedente punto 1.3.

Dal punto di vista più specificatamente tecnico la Commissione Europea, per garantire un'implementazione coordinata e coerente a livello comunitario delle disposizioni della WFD ha predisposto ed attuato, a partire dal 2003, la Common Implementation Strategy (CIS) con la quale ha individuato una serie di 21 linee guida, vincolanti, che descrivono le modalità tecniche di implementazione dei contenuti della direttiva acque e quindi anche del piano di gestione e dei PTA. Le linee guida sono reperibili sul sito web del Centro Risorse di Comunicazione e Informazione per Amministrazioni, Imprese e Cittadini (CIRCABC) al seguente indirizzo web: <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>

In particolare, ai fini di una omogenea rappresentazione dei contenuti dei diversi piani di gestione, la CE ha emanato (7 luglio 2014) il documento WFD Reporting Guidance 2016 - Draft V4.0 che costituisce il riferimento operativo per la prima verifica di conformità dei piani di gestione dei paesi europei alle specifiche della direttiva acque in vista della più generale verifica del rispetto delle condizionalità ex-ante per l'accesso ai fondi strutturali 2014-2020 (tale documentazione è disponibile al seguenti link http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/ . Nell' ottobre 2016 si è concluso il lavoro di predisposizione ed invio alla CE dei dati previsti dal suddetto reporting iniziato nel marzo e coordinato a livello nazionale da ISPRA ed attuato operativamente da regioni ed autorità di distretto. _

Nel quadro delle correlazioni tra gli strumenti di programmazione comunitari particolare rilievo assume il coordinamento tra la direttiva acque e la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni che all'art. 6 prevede che gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni (di seguito denominato: PGRA) coordinati a livello di distretto idrografico dove siano definiti obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni ponendo l'accento:

- a) sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica;
- b) su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

Il coordinamento tra le due direttive è espressamente previsto all'art. 9 della direttiva 2007/60. L'allineamento temporale delle scadenze con cui dovranno essere prodotti/aggiornati i piani, le giornate di partecipazione organizzate in contemporanea, l'utilizzo degli stessi ambiti geografici di riferimento e delle banche date sono alcuni dei segnali sostanziali del coordinamento.

A questi fa seguito il cuore della sinergia ovvero l'individuazione di misure tra loro intercorrelate che mirano a ridurre i rischi di inondazione e che al contempo generano benefici sulla qualità dell'acqua, sulla natura e sulla biodiversità consentendo la ricarica delle falde.

Le misure integrate tra direttiva acque e direttiva alluvioni sono in linea con il concetto di green economy, inteso come il nuovo modello economico di sviluppo ambientalmente sostenibile che punta ad una elevata qualità ecologica e alla ricostruzione/valorizzazione del capitale naturale.

Tra le misure trasversali sono ricomprese le cosiddette "infrastrutture verdi", uno strumento che sta ricevendo un'attenzione crescente a livello mondiale, europeo e recentemente anche a livello nazionale. Le infrastrutture verdi, secondo la definizione comunitaria, sono reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Senza soluzione di continuità la rete delle infrastrutture verdi penetra l'intero territorio creando continuità, funzionalità ed eliminando barriere. La natura, non più ridotta a oggetto di consumo, recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali.

In Italia la realizzazione delle infrastrutture verdi ha trovato incentivi e forme di accelerazione nel D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" il quale destina risorse prioritariamente a interventi integrati di mitigazione del rischio/ tutela e recupero biodiversità nonché individua procedure semplificate ed accelerate per la realizzazione degli interventi.

I PGRA comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti e tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, degli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva acque, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali. In questo contesto quindi l'elaborazione dei piani di gestione previsti dalla direttiva acque e l'elaborazione dei piani alluvioni rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici, ed i due processi devono pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva acque anche per garantire l'efficiente e razionale utilizzo delle risorse.

Con le delibere del Comitato Istituzionale del dicembre 2015 sono stati adottati i PGRA del Distretto dell' Appennino Settentrionale, Centrale e del Fiume Serchio con apposizione delle

misure di salvaguardia, realizzati dalle rispettive Unità di Gestione (UoM) che per il territorio Toscano corrispondo agli ex bacini ex L. 183/89 e relative autorità. Successivamente con delibere del Comitato Istituzionale n. 231, 232, 235, 184 del 3 marzo 2016, i piani sono stati definitivamente approvati.

1.4.2 Coerenza con la programmazione regionale

Il PTA si inserisce all'interno dell'ampio spettro degli strumenti di pianificazione della Regione Toscana come piano di settore che:

- a) risponde agli obiettivi definiti nel PRS, nel PIT e nel PAER rispetto al quale si pone in un rapporto di coordinamento con particolare riferimento all'obiettivo "Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione di un piano di tutela e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica",
- b) si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività estrattive, alla difesa del suolo, all'attività agricola e forestale, all'attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro sostenibilità e quindi al loro consolidamento e sviluppo.

Di seguito è riportata un'analisi di dettaglio delle relazioni tra PTA ed i vari strumenti di pianificazione regionali; in considerazione della proiezione futura del PTA, che si spinge fino al 2021, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, per alcuni piani, i documenti già adottati dalla Giunta e che sono in corso di definitiva approvazione, piuttosto che riferirsi agli strumenti formalmente vigenti che a breve saranno sostituiti e che quindi non avranno relazioni con il PTA futuro.

1.4.3.1 Il PTA ed il Piano Regionale di Sviluppo (PRS)

Documento di riferimento
<p>Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 89 del 21 dicembre 2015, che costituisce il documento preliminare del nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020;</p> <p>Proposta di Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottata dalla Giunta regionale con Delibera n. 567 del 14 giugno 2016 e trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione</p>
Sintesi
<p>Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento strategico delle politiche regionali ed ha valenza per tutta la legislatura corrente, che contiene le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana.</p> <p>La Giunta Regionale ha adottato il programma Regionale di Sviluppo 2016 con DGR 567/2016 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.</p> <p>Il PRS si compone di 26 progetti che, rispondendo ad una logica di intervento sia sul versante della crescita competitiva pone anche attenzione sia alla tutela sociale che a quella ambientale. Ai temi ambientali sono dedicati alcuni degli obiettivi del PRS alcuni dei quali si collocano nel contesto degli interventi di adattamento al "climate change" anche rispetto alla possibile compromissione della risorsa idrica, dell'aumento del rischio idraulico e idrogeologico, della perdita di biodiversità, che per la Toscana rivestono un'importanza fondamentale e che sono riconducibili all'obiettivo 9 (Tutela e difesa del territorio-Consumo di suolo zero). Proprio la difesa del suolo e, in particolare, la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico costituisce un ambito di intervento</p>

prioritario per il quale è stato individuato uno specifico progetto regionale (9) "Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici" che prevede interventi sia sul versante agricolo-forestale che sul versante infrastrutturale, mediante la realizzazione di importanti opere idrauliche e idrogeologiche. Dei 26 progetti che complessivamente costituiscono il PRS, oltre al citato progetto 9, anche il Progetto regionale 7 - SVILUPPO RURALE ED AGRICOLTURA DI QUALITÀ ha forti connessioni funzionali con il PTA

Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA

Dei 26 progetti due hanno connessioni funzionali con il PTA e precisamente :

- Progetto regionale 9 - ASSETTO IDROGEOLOGICO E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
- - Progetto regionale 7 - SVILUPPO RURALE ED AGRICOLTURA DI QUALITÀ

Il progetto n. 9 si pone in particolare relazione con gli effetti dei cambiamenti climatici a scala regionale che sono il frutto di comportamenti rilevanti a scala globale e non solo regionale ma hanno sicuri e rilevanti effetti alla scala regionale cui è necessario adattarsi con una strategia di rafforzamento della capacità di resistenza dei sistemi naturali, anche se talvolta l'unica soluzione possibile è quella rivolta alla riparazione del danno. Negli ultimi anni, anche in Toscana, si è dovuto far fronte ad ingenti danni di tipo idrogeologico e idraulico: frane e alluvioni hanno avuto conseguenze talvolta molto gravi per i sistemi naturali e per le persone. Le aree maggiormente interessate da questi fenomeni hanno caratteristiche e criticità tra loro diverse e differenziate dovranno, quindi, essere anche le azioni rivolte al loro rafforzamento. Il Progetto considera che "accanto alla difesa dall'acqua deve essere perseguita anche la difesa dell'acqua intendendo queste due tematiche come fortemente interconnesse, la cui appropriata gestione deve e può agire positivamente su entrambe. I fenomeni di emergenza idrica tendono infatti a ripresentarsi negli ultimi anni con una frequenza sempre più preoccupante per un territorio come il nostro, caratterizzato da alti livelli di sviluppo economico e di qualità della vita, oltre che da una presenza turistica come poche altre regioni in Italia e nel mondo "

Tra gli obiettivi previsti nel progetto 9 vi sono

" 2. Tutela della qualità della risorsa idrica e sua conservazione sia in termini di raccolta, stoccaggio ed efficientamento per l'uso e il riuso che in riferimento alla copertura del fabbisogno depurativo "

" 4. Tutela della biodiversità terrestre e marina "

" 5. Attivazione di iniziative integrate finalizzate al miglioramento del grado di resilienza dei territori per la prevenzione e l'adattamento ai cambiamenti climatici; attivazione di strumenti finalizzati a realizzare la collaborazione tra imprese agricole e forestali, gestori del territorio, enti pubblici e privati con competenze nella difesa del territorio, strutture di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale. "

che sono perseguiti con le seguenti tipologie di intervento :

" 2. Risorsa idrica

- Attuazione degli interventi del Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui alla L.R. 80/15.

- Attuazione della L.R. n. 80/15 in riferimento all'aggiornamento del regolamento 50/R 2015 attraverso la 42 definizione delle modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni per il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi al prelievo di acqua e successiva individuazione dell'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico.

- Approvazione del quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque.

- Attuazione del Piano Nazionale per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014), con particolare riferimento all'azione A.5 dello stesso.

- Regolamentazione dell'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia di cui all' art. 94 del D.lgs 152/2006.

- Incentivazione della realizzazione di "infrastrutture verdi" per politiche win-win tra tutela dall'acqua e tutela dell'acqua;

- Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica. Il sostegno riguarda investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

4. Tutela della Biodiversità

- Definizione delle misure per la salvaguardia e degli strumenti per la gestione del delicato eco sistema della Laguna di Orbetello "

Il Progetto regionale 7 che ha come dato di partenza i seguenti dati :

- a) in Toscana, la superficie agricola rappresenta il 45% della superficie totale, tra le più basse a livello nazionale
- b) l'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio, la superficie forestale (che comprende i boschi, le aree assimilate ed altre categorie collegate) copre il 50% circa della superficie totale,
- c) il 92,5% di superficie è verde contro un 4,4% di superficie artificiale,
- d) dai dati censuari (2010) emerge che le imprese agricole toscane sono circa 72.690, il 4% del totale italiano, per una superficie agricola utilizzata di 754.340 Ha, di cui
 - il 63% circa coltivata a seminativi,
 - il 12,5% a pascoli permanenti
 - il 24,5% dedicata a coltivazioni legnose, quest'ultimo dato sottolinea la centralità nell'agricoltura Toscana della viticoltura e della olivicoltura.

Tra i suoi obiettivi ne ha due che sono in relazione sinergica con il PTA e precisamente l'obiettivo " 2. *Sostegno e Sviluppo alle zone rurali: indennità e pagamenti agro-climatico ambientali.* ", il quale prevede che " *I pagamenti e le indennità sono volte a compensare i maggior costi e i minor ricavi che l'agricoltore sostiene a fronte di impegni di tipo ambientale o che sostiene per esercitare l'attività agricola in zone soggette a vincoli specifici, il cui scopo finale è quello di mantenere il presidio del territorio in zone svantaggiate o di aumentare la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente.* " .

Inoltre l'obiettivo 5 prevede che " 5. *Agricoltura biologica e produzione integrata. L'introduzione e il mantenimento all'agricoltura biologica, oltre che il miglioramento della gestione degli input chimici e idrici attraverso l'agricoltura integrata, hanno lo scopo di favorire e incentivare un processo di cambiamento delle pratiche agricole volto al mantenimento della biodiversità a livello di agroecosistema, alla conservazione dei paesaggi, alla riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, al contenimento dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli e alla riduzione dell'emissione dei gas serra "*

1.4.3.2 Il PTA ed il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

Documento di riferimento

Delibere Consiglio Regionale:

- **27 marzo 2015, n.37** "Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)";
- **2 luglio 2014, n.58**" Adozione dell'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico ; **16 luglio 2014, n. 61**" Adozione dell'integrazione del PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell' aereoporto di Firenze" , e **24 luglio 2007, n. 72**, (L.R. n. 1/2005"Norme per il governo del territorio". Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale"PIT" -"

Sintesi

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) affida agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio la tutela e insieme la salvaguardia della riproducibilità funzionale delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche sia per la collettività, sia per la vitalità degli ecosistemi che alimentano o a cui sono correlate. L'obiettivo di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio viene tra l'altro realizzato con il Piano di indirizzo territoriale - PIT (art. 10) che attraverso lo statuto del territorio (art. 6) individua e definisce le invarianti strutturali di cui all'articolo 5 ed i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali. Lo statuto ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi degli articoli 33 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito : Codice). Le disposizioni del PIT si riflettono sugli altri strumenti di pianificazione degli EE.LL: in quanto è disposto, dall' art. 12 che essi siano approvati nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico. Il PIT ha anche valenza di piano paesaggistico e persegue tra l'altro: la riduzione del uso di suolo, la conservazione e il recupero dei

caratteri peculiari dell'ambiente e del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano e con specifica considerazione dei valori paesaggistici e contiene tra l'altro:

- a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, che connotano il paesaggio regionale;
- b) la definizione di regole di conservazione, tutela e trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici ;
- c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA

Per quanto sopra, e come atto di governo del territorio, il quadro conoscitivo del PTA presuppone e integra il quadro conoscitivo del PIT. Nella disciplina del PIT si declinano le disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio; gli aspetti più significativi rispetto al PTA sono contenuti negli articoli 6, 7, 8, 16 28 e 31..

All'articolo 6 si definisce il patrimonio territoriale individuando tra i suoi principali elementi costitutivi la struttura idro-geomorfologica e quella ecosistemica, che vengono individuate tra le invarianti strutturali:

- a) l' invariante I -"I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici",
- b) l'invariante II -"I caratteri ecosistemici del paesaggio", come l'insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici.

Le invarianti strutturali sono descritte nel documento "Abachi delle invarianti", attraverso l'individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate, e sono contestualizzate nelle schede d'ambito. Gli abachi delle invarianti rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Tra gli obiettivi della prima invariante (art. 7) vi è la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.

L'invariante II (art. 8) definisce i caratteri ecosistemici del paesaggio, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici le cui matrici dominanti risultano prevalentemente agro-forestali cui si associano elevati livelli di biodiversità dandosi l'obiettivo di elevare la qualità ecosistemica del territorio regionale con

- a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;
- b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;
- c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
- d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;
- e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.

Il piano paesaggistico, all'articolo 16, riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua perseguono i seguenti obiettivi:

- a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
- b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;
- c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;
- d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità

delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:

a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell'esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;

b) definire strategie, misure e regole e discipline volte a:

1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale con particolare riguardo ai paleoalvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;

2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;

4. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;

5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;

7. nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l'unicità dei paesaggi delle foci fluviali;

8. tutelare la tipicità e l'integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d'acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;

9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l'uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997;

10. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche.

Fino all'individuazione dei contesti fluviali e fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, i comuni, nella fascia di 150 metri da fiumi e torrenti di cui all'Allegato L "Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR", individuata con le modalità di cui all'elaborato di piano 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice":

a) tutelano i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;

b) evitano i processi di artificializzazione dei fiumi e dei torrenti e ulteriori processi di urbanizzazione, garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi

fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.

Restano ferme le disposizioni emanate con la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e successive modifiche recante "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

Il piano paesaggistico all'articolo 28 prescrive che la Regione e le amministrazioni locali promuovano la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti produttivi e che l'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti per gli insediamenti produttivi viene soddisfatta mediante il coordinamento tra gli strumenti della pianificazione territoriale, le politiche settoriali e la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa idrica nella sua rinnovabilità e a tutela della permanenza della sua preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

All' Articolo 31 il Piano considera risorse di interesse unitario regionale i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività tra le altre cose delle le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle acque, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel suo complesso.

Per le attività di pianificazione, di localizzazione, progettazione e messa in opera delle infrastrutture di interesse unitario la Regione promuove ogni necessaria iniziativa di cooperazione e di coordinamento interistituzionale con le amministrazioni interessate e, con questa finalità, promuove appositi e specifici accordi di pianificazione, ai sensi del Titolo II, Capo I, della L.R. 65/2014. (art.32)

1.4.3.3 Il PTA ed il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER).

Documento di riferimento
Delibera del C.R. T n. 10 del 11-02-2015 "Piano Ambientale ed Energetico Regionale"
Sintesi
<p>Il PTA è in stretta relazione con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER). Il PAER si configura come lo strumento strategico che detta obiettivi e indirizzi generali per la programmazione ambientale nel suo complesso. In particolare il PAER promuove l'adattamento ai cambiamenti climatici in atto e persegue la riduzione dei rischi stimando i costi nel medio e lungo periodo (crisi idriche), è legato agli obiettivi per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee e alla promozione di un uso sostenibile della risorsa idrica favorendo il risparmio di acqua.</p> <p>Queste finalità sono perseguite sia attraverso l'attivazione degli interventi contenuti all'interno degli accordi di programma (spesso corrispondenti alle misure individuate dal PTA stesso), sia con attraverso il Piano Interventi Strategici per la sostenibilità del sistema di gestione della risorsa in toscana.</p> <p>Quest'ultimo è contenuto all'interno del all'obiettivo specifico <i>D.2 Tutelare la qualità delle acque interne</i>, che attraverso l'attuazione del Piano di Tutela, promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica.</p>
Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA
<p>Al di là dei Piani di emergenza idrica che, di volta in volta, verranno approntati, ai sensi della LR 24/2012, è stata proposta all'interno del PAER, una strategia di medio-lungo periodo attraverso la definizione di un programma degli interventi strategici (previsto dalla L.R. 69/2011) che contenga strategie volte ad affrontare la criticità legata all'insufficienza di risorsa per l'approvvigionamento idropotabile e finalizzato anche al risparmio idrico.</p> <p>Tali obiettivi sono dunque correlati e sinergici con gli obiettivi del PTA.</p> <p>Il Programma strategico degli interventi è frutto di un lavoro di valutazione effettuato di concerto da AIT, gestori del S.I.I. e Regione Toscana, e rappresenta la strategia ritenuta più idonea per la risoluzione delle crisi</p>

idriche ormai croniche, e più sostenibile in quanto mirata alla conservazione e miglioramento dell'ambiente idrico naturale. Questa strategia, pur essendo una prima ipotesi i cui effetti ambientali locali delle singole opere dovranno essere successivamente sviluppati e dettagliati, racchiude in sé le linee fondamentali per la riduzione del rischio di crisi idrica e idropotabile a livello regionale.

Gli interventi a breve e medio termine oggi contenuti nel Piano degli Interventi Strategici risolvono parzialmente o localmente le problematiche delle aree critiche, come quelle presenti lungo il litorale tirrenico e nelle isole, l'Isola d'Elba, i comuni del Chianti, dell'alta e bassa Val di Cecina, le zone periferiche della Val di Cornia, ma anche molte altre aree montane e collinari. Con tali interventi si persegue l'integrazione delle risorse e l'interconnessione dei sistemi acquedottistici, grazie alla presenza di invasi come Bilancino e Montedoglio, anche di quelle zone attualmente non di particolare criticità ma che potrebbero entrare in grave crisi per deficit di piovosità.

Soltanto con la realizzazione delle opere previste a lungo termine potrà essere completato il modello di interconnessione delle reti per la riduzione del rischio di crisi idrica e idropotabile a livello regionale. Di particolare rilievo vanno segnalati i nuovi invasi che perseguono la valorizzazione e lo stoccaggio di risorse idriche, caratterizzati però da complesse e lunghe procedure autorizzative.

L'approfondimento del programma strategico degli interventi, il cui costo è stimato in circa 766,5 Mln di euro, è svolto all'interno della revisione del Piano d'Ambito che l'AIT ha predisposto e che sarà soggetto a VAS.

1.4.3.4 Il PTA ed Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)

Documento di riferimento
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Delibera del CRT n. 94 del 18 novembre 014
Sintesi
<p>Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo - parte IV, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. È costituito da una prima parte conoscitivo-programmatica, "Obiettivi e linee di intervento", in cui, prima della declinazione degli obiettivi, delle linee di intervento e relative azioni, è riportato l'aggiornamento del quadro conoscitivo e è completato da una seconda "Sezione valutativa", in cui viene esplicitata l'analisi della compatibilità, integrazione e raccordo degli obiettivi di piano con le linee generali della programmazione regionale, nonché la valutazione degli effetti socio-economici e il sistema di monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi.</p> <p>Il PRB presenta elementi di connessione con gli obiettivi del PTA in relazione al tema della gestione dei fanghi provenienti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue ed al tema della tutela delle acque superficiali ma soprattutto sotterranee in relazione alle bonifiche dei siti contaminati.</p>
Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA
<p>Il recupero dei fanghi di depurazione civile e di composizione analoga è oggetto di specifiche considerazioni, a partire dal fatto che gli interventi di potenziamento e razionalizzazione della rete regionale di depurazione delle acque reflue, previsti a oggi dalla pianificazione di settore vigente, aumenteranno nel medio lungo periodo la produzione regionale di fanghi di depurazione. Per cui il PRB si propone di ottimizzare ed aumentare il recupero dei fanghi attraverso diverse azioni:</p> <p>a) favorire una gestione dei fanghi di depurazione civile ambientalmente ed economicamente sostenibile attraverso la realizzazione di sinergie impiantistiche per lo sfruttamento delle potenzialità di trattamento esistenti e la realizzazione di filiere tecnologiche alternative ai metodi di gestione tradizionali;</p>

b) incentivare ogni intervento di ottimizzazione dei processi di depurazione finalizzato a minimizzare la produzione di fanghi ovvero il contenuto di umidità degli stessi; questo può avvenire anche attraverso specifici accordi con i soggetti gestori che prevedano ricerca, sperimentazioni e innovazione tecnologica;

c) favorire il ricorso al trattamento aerobico o anaerobico dei fanghi, anche in miscelazione con altre matrici organiche, per la produzione di ammendanti o energia quale misura sinergica e complementare all'utilizzo agronomico diretto dei fanghi trattati e all'utilizzo di fanghi come mezzo per produrre energia in impianti dedicati. Al fine di promuovere tali azioni saranno avviati specifici accordi con i gestori dei depuratori al fine di razionalizzare e favorire la gestione integrata dei fanghi.

Il PRB considera la pericolosità idrogeologica e la protezione delle risorse idriche tra gli elementi da considerare considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Nel PRB si esplicita che, vista l'importanza che i casi di inquinamento diffuso delle acque di falda possono assumere, è necessario che le azioni che saranno intraprese siano coordinate con le previsioni del PTA. Di particolare rilevanza è l'identificazione dei "valori di fondo" di sostanze nei suoli e nelle acque, sia di origine naturale che antropica attraverso un percorso condiviso anche con i settori responsabili della tutela delle acque e del sistema informativo territoriale e ambientale in riferimento alla strutturazione e popolamento di una banca dati geochimici attualmente in corso di realizzazione.

1.4.3.5 Il PTA ed Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Psr)

Documenti di riferimento

Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2020 (Psr), approvato con decisione della Commissione Europea n. 3507 del 26 maggio 2015

I documenti attuativi del Psr relativi alle competenze amministrative e alle funzioni dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Psr 2014-2020, al piano finanziario con le risorse programmate, allocate e da allocare, alle disposizioni per l'attuazione delle misure a capo di bestiame o superficie di terra e alle direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento sono:

- Documento attuativo - Competenze (allegato A della delibera Giunta regionale n. 501/2016);
- Disposizioni finanziarie comuni (allegato A della delibera Giunta regionale n. 573/2016);
- Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento (decreto Artea n. 63 del 28/6/2016)
- Disposizioni specifiche per l'attuazione delle sottomisure / tipi di operazioni di cui al Reg. UE n. 1305/2013: disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a capo/superficie (allegato A della delibera Giunta regionale 511/2016);
- Disposizioni specifiche per l'attivazione dei bandi - sottomisura 10.1 "Pagamenti Agro-climatico-ambientali" (allegato A della delibera Giunta regionale n. 216/2016).
- Delibera di giunta regionale n. 1406 del 27-12-2016 DPGR n.51/R/2015 art.9 bis comma 3 Reg. di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni": disposizioni per il monitoraggio dei volumi irrigui.

Sintesi

Il Psr è lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale che concorre, assieme agli altri fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), alla realizzazione delle priorità della strategia "Europa 2020", nel quadro dell'Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l'Unione Europea.

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (focus area) assunte anche per il PSR 2014-2020 della Toscana, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC. Tra le priorità di investimento c'è incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, anche attraverso un uso più efficiente dell'acqua in agricoltura.

Il Psr e il PTA sono strettamente correlati e all'interno del primo verrà preso in considerazione il secondo per la valutazione di coerenza esterna del PSR. In questo contesto assume particolare rilievo il soddisfacimento delle richieste della condizionalità ex-ante (art. 19 regolamento U.E. n. 1303/2013, e Accordo di Partenariato 2014/2020) ai fini della programmazione dei fondi comunitari che vedono nella piena attuazione della direttiva acque condizione imprescindibile. Nello specifico in relazione ai fabbisogni idrici in agricoltura ed in attuazione delle linee guida del MIPAF 2015 (concernenti gli adempimenti informativi relativi alla banca dati SIGRIAN) il regolamento regionale 51r/2015 e la delibera di giunta regionale n. 1406 del 27 dicembre 2016 relativa a "DPGR 51/R/2015, art. 9 bis, comma 3: disposizioni per il monitoraggio dei volumi irrigui" rappresentano una condizione indispensabile per poter attivare sul FEARS le misure relative agli investimenti irrigui del Psr regionale. -

Il Psr ha quattro sfide prioritarie per il ciclo 2014-2020:

- rinnovare lo sviluppo socio-economico toscano, favorendo la competitività delle imprese ed investendo in nuovi strumenti di coesione sociale;
 - sostenere i processi di autonomia dei giovani;
 - rafforzare la dotazione infrastrutturale e l'accessibilità della Toscana;
 - promuovere l'adattamento e il contrasto ai cambiamenti climatici.
- Più specificatamente, nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale vuole contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- la competitività del settore agricolo;
 - la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
 - uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.

Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA

Tra i fabbisogni che il Psr si propone di soddisfare con le proprie misure di particolare rilievo per il PTA è il fabbisogno 12 "Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche" al quale sono connesse due focus area rilevanti per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche:

- focus area 4B: miglior gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- focus area 5A: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Per il soddisfacimento del fabbisogno suddetto si prevede di attivare le seguenti azioni:

- formazione e informazione alle aziende irrigue sul risparmio idrico, con la diffusione di criteri per la corretta progettazione e gestione degli impianti di irrigazione ed il razionale dimensionamento degli interventi irrigui in relazione alle esigenze delle colture finalizzate ad una razionalizzazione della gestione delle risorse idriche sia a livello aziendale che infrastrutturale e alla diffusione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle acque dall'inquinamento
- differenziazione delle fonti di approvvigionamento, incrementando l'accumulo e la distribuzione di acque meteoriche e superficiali;
- valorizzazione delle acque reflue, al fine di ridurre i prelievi sulle acque sotterranee, aumentare la delocalizzazione delle fonti e contribuire al miglioramento della qualità;
- aumento della protezione delle risorse idriche limitando l'impatto dell'attività agricola attraverso la diffusione di pratiche compatibili con la tutela ambientale; sostegno a tecniche selvicolturali per il miglioramento dei boschi, al fine di aumentare la capacità di assorbimento e ritenzione dell'acqua da parte dei suoli agricoli e forestali e favorire la salvaguardia delle aree di ricarica e delle falde,
- supporto alla realizzazione di interventi sulle strutture irrigue (impianti e tecnologie) per aumentare l'efficienza dell'uso dell'acqua e per la diffusione di metodi più razionali di gestione dell'irrigazione,

anche attraverso attività di formazione e consulenza tecnica. L'attuazione di interventi infrastrutturali sarà sostenuta primariamente con le risorse finanziarie assegnate dal PON nazionale sull'irrigazione. Attraverso le risorse del Psr potrebbero trovare completamento gli interventi rimasti esclusi dal PON.

Lo strumento operativo per la concretizzazione delle azioni suddette sono le previsioni delle misure/sottomisure del Psr nello specifico quelle rilevanti per il PTA:

Misura 4 - Investimenti in assetti fisici, infrastrutturali

sottomisura 4.1, miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole e delle imprese rurali; azione 4.1.4. gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole;

sottomisura 4.3, investimenti nell'infrastruttura necessaria per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, azione 4.3.2: Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per incentivare l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

sottomisura 4.4, investimenti non remunerativi necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali, azione 4.4.1. Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità ed azione 4.4.2. Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche;

Misura 10 - Agroambiente e cambiamento climatico

sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Misura 11 - Agricoltura biologica

sottomisura 11.1 - pagamenti per convertire le coltivazioni esistenti all'agricoltura biologica

sottomisura 11.2 - pagamenti per mantenere le coltivazioni in agricoltura biologica

Misura 16 - Cooperazione

sottomisura 16.5 sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;

1.4.3.6 Il PTA ed Piano d'Ambito dell'Autorità Idrica Toscana (AIT)

Documento di riferimento

Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 7 del 31 marzo 2016 - Approvazione - Conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano d'Ambito dell'AIT ai sensi della LR 10/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale

Sintesi

Il Piano d'Ambito è redatto dall'AIT, tenendo conto delle priorità ambientali e degli obiettivi del PTA, rappresenta il piano su acquedotto, fognatura e depurazione a cui dovranno attenersi i gestori del SII, finanziato da tariffa e eventuali risorse pubbliche, statali o regionali, assegnate ad esempio da fondi PIR, FAS o attraverso Accordi di programma per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTA.

Una linea di finanziamento diretta sul Piano d'Ambito è quella dei Piani Stralcio, previsti dalla LR 28/2010 "Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali", riguardanti interventi del Piano d'ambito considerati strategici per la Regione Toscana in funzione degli obiettivi ambientali e quindi finanziati in parte dalla Regione stessa. Detta legge è stata abrogata ed in parte sostituita dalla l.r 5/ 2016 che prevede la redazione da parte di AIT di piani stralcio per la realizzazione di interventi di potenziamento e messa a norma degli impianti di depurazione.

La revisione del Piano d'Ambito ai sensi della Deliberazione AEEG 643/2013/R/idr è stata redatta nella sua veste di rapporto preliminare ed è stata sottoposta a VAS regionale con avvio delle consultazione in data 22/07/2014.

All'interno della revisione del piano d'ambito è contenuto anche l'approfondimento del programma strategico degli interventi, la cui prima stesura era contenuta nel PAER.

Vincoli/opportunità/contributi/sinergie per il raggiungimento degli obiettivi del PTA

Attraverso il Piano d'Ambito sono programmati interventi su acquedotto, fognatura e depurazione che tengono conto del fabbisogno utenti, delle necessità sviluppo della rete, degli obiettivi ambientali e degli eventuali richiami delle comunità europea per il rischio di procedure d'infrazione.

I costi di alcuni interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e le tipologie di intervento che costituiscono il principale riferimento per gli interventi attinenti il SII, trovano significative indicazioni sulla priorità e la tipologia direttamente nel PTA che identifica gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e in alcuni casi detta misure specifiche che incidono direttamente sulle attività degli enti d'Ambito e dei gestori.

Il Piano d'Ambito richiama la programmazione dei gestori del S.I.I. anche in relazione agli obiettivi sulle aree sensibili, con l'adeguamento dei sistemi depurativi, o in relazione alla tutela quantitativa della risorsa ad esempio nell'affermare l'importanza di raggiungere il limite del 20% per le perdite di rete attraverso interventi di ottimizzazione dei sistemi di accumulo e di distribuzione, di interconnessione delle reti acquedottistiche, di sviluppo del telecontrollo.


Il Piano di Ambito potrà correlare le esigenze di tutela delle risorse destinate a scopo idropotabile prevedendo azioni di protezione per gli approvvigionamenti strategici anche al fine di coordinarsi/adeguare le previsioni del Piano Nazionale degli acquedotti.

1.5 IL QUADRO CONOSCITIVO

1.5.1 Metodologia DPSIR: analisi pressioni- impatti, e monitoraggio

La definizione di indicatori ed indici che siano in grado di rappresentare una determinata matrice ambientale, avviene generalmente attraverso l'utilizzo di modelli in grado di mettere in relazione le pressioni esercitate sulla matrice, lo stato della matrice stessa e le risposte che già ci sono o che sono prevedibili per il futuro. Lo schema di riferimento è quello adottato dall'agenzia Europea per l'Ambiente (fig. 2) e denominato **DPSIR** (**D**Driving forces, **P**ressure, **S**tate, **I**mpact e **R**esponse), tale modello propone una struttura di riferimento generale ed un approccio integrato nei processi di reporting sullo stato dell'ambiente, effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Questo rappresenta l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche (misure e/o interventi) esercitate verso di esso. Il DPSIR è modello assunto per la redazione del PTA ed in particolare per la definizione del quadro conoscitivo e per l'individuazione delle misure di piano.

FIG. 2 . MODELLO DPSIR.



In base alle disposizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del PTA, la regione ha attuato, ed ha in corso di aggiornamento e perfezionamento, appositi programmi di rilevamento dei dati utili a:

- 1) descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 3 sezione C della parte terza del decreto legislativo,
- 2) raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo;

In questo contesto attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici condotta sulla gerarchizzazione del reticolo idrografico del bacino di appartenenza come indicato dal comma 4 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112/98, si è effettuata una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici pervenendo ad una previsione circa la possibilità del corpo idrico di raggiungere o meno l'obiettivo di buono e al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici.

La Regione Toscana, per mezzo di ARPAT, ha provveduto all'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti, già eseguita nel 2009, relativamente ai corpi idrici individuati dalla Regione con la delibera di GRT n. 973/2012. La metodologia applicata è rimasta la stessa, come pure le soglie di significatività per gli indicatori di pressione; queste ultime sono state verificate alla luce dei nuovi dati. In sintesi, sono stati calcolati una serie di indicatori di pressione queste sono state poi caratterizzate in una scala di quattro gradi: assenti, non significative, significative e molto significative e corrispondenti punteggi (0, 1, 2, 3) e riassunte per ciascun corpo idrico. Attraverso un indice sintetico dato dalla sommatoria dei punteggi delle diverse pressioni, sono stati rappresentati i vari livelli di stress cui sono sottoposti i diversi corpi idrici. Si è inoltre provveduto all'aggiornamento della lista degli indicatori per adeguarla alle decisioni comunitarie assunte nel dicembre 2013 nell'ambito del coordinamento della strategia comune di implementazione della direttiva acque (CIS).

Nel contesto del modello DPSIR il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici assume una centralità in quanto ci indica l'efficacia delle misure messe in atto definendo la strada che rimane da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi di qualità pianificati nel PTA. Il decreto legislativo all'articolo 120 affida alle regioni l'elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. I programmi devono essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato 1 che definisce oltre ai parametri da monitorare anche i criteri per il calcolo dello stato di qualità dei corpi idrici.

1.5.2 Stato delle acque

Al fine di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato delle acque superficiali e sotterranee, individuate con la delibera di GRT n. 937/2012, n. 550/2014 e n. 608/2015, è stata definita una rete di monitoraggio, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto legislativo, come individuata nella delibera di GRT n. 847/2013 e n. 550/2014. Complessivamente la rete di monitoraggio risulta composta come risultante dalla sottostante tabella 2.

TABELLA 2 . RETE DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVA DEI CORPI IDRICI

CATEGORIE DI CORPI IDRICI	MONITORAGGIO OPERATIVO corpi idrici a rischio			MONITORAGGIO SORVEGLIANZA corpi idrici non a rischio		
	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIR	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIR
Fiumi/torrenti/canali (RW)	543	140	43	271	85	19
Laghi/Invasi (LW)	19	17	1	12	12	1
Acque di transizione (TW)	8	8	1	1	1	1
Totale acque superficiali interne (RW+LW+TW)	567	165	45	283	97	21
Acque marino costiere (CW)	16	19	-	-	-	-
Acque sotterranee (GW)	65	322	116	65	465	-
	Il monitoraggio quantitativo è sempre effettuato in continuo. La suddivisione sopra riportata è indicativa solo della ripartizione delle stazioni di monitoraggio tra i corpi idrici posti in operativo o in sorveglianza dal punto di vista del monitoraggio chimico. Qualora alcune stazioni di un corpo idrico, sottoposto al monitoraggio di sorveglianza, superino i valori soglia, evidenziando compromissioni localizzate, su quelle stesse stazioni il monitoraggio chimico "di sorveglianza" diviene un "monitoraggio operativo".					

Lo stato di qualità delle acque superficiale e sotterrane viene definito a seguito di un monitoraggio, eseguito nelle stazioni delle rete di monitoraggio suddetta, in base alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto legislativo. Basandosi sui risultati dell'analisi pressioni ed impatti ed del livello di rischio che i corpi idrici possano non conseguire, nei tempi previsti, gli obiettivi di qualità pianificati è necessario eseguire: il monitoraggio di sorveglianza (quando si ritiene il corpo idrici non a rischio) oppure il monitoraggio operativo (quando si ritiene il corpo idrico a rischio). Le due procedure sono diverse per frequenza e caratteristiche dei rilevamenti effettuati.

Lo stato di qualità delle acque superficiali è definito sulla base di una scala di 5 classi : elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo, l'espressione complessiva dello stato di un corpo

idrico superficiale, determinato dal valore più basso assunto dallo stato ecologico o dallo stato chimico :

a) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto

b) stato chimico: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza

Il buono stato delle acque superficiali, obiettivo da raggiungere sulla base delle previsioni del PTA, è definito come: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;

Lo stato di qualità delle acque sotterranee è l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico:

a) stato chimico: lo stato di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A del D.Lgs 30/2009

b) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette; buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B del D.Lgs 30/2009

Il buono stato delle acque sotterranee obiettivo da raggiungere sulla base delle previsioni del PTA, è definito come: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;

Il monitoraggio qualitativo delle acque viene eseguito da ARPAT, mentre quello quantitativo dal Servizio Idrologico della Regione Toscana sulla base delle disposizioni delle delibere succitate.

Nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 al decreto legislativo la definizione completa dello stato di qualità delle acque è disponibile per tutti i corpi idrici su base triennale. Di seguito sono riportati e commentati i dati del primo periodo di monitoraggio nel quale sono stati adottati protocolli di monitoraggio rispondenti alle disposizioni della direttiva acque.

È qui opportuno far presente che per quanto riguarda il monitoraggio di sorveglianza la ciclicità triennale della toscana è il doppio di quella prevista dalla direttiva acque. Questa scelta si basa sulla necessità di avere almeno due cicli di monitoraggio con i quali arrivare alla formulazione del PTA, sul conseguimento almeno dello stato "buono" prevista dall'art. 4 della direttiva acque.

Nella tabella 3 sono riportati gli esiti della classificazione di qualità dove si evidenzia che il traguardo del buono stato (sia ecologico che chimico) è ancora minoritario; tuttavia si deve considerare che nella categoria RW, quella numericamente prevalente, sono compresi anche:

- canali artificiali (n. 153 cioè il 18, 7% della categoria RW);

- corpi idrici fortemente modificati (n. 120 cioè il 14,6% della categoria RW);

per quali la stessa direttiva acque prevede il raggiungimento del buon potenziale ecologico (GEP), diverso dal buono stato ecologico, ma in linea con le prestazioni ambientali che possono essere richieste ad un corpo idrico che ha subito forti modificazioni nel proprio assetto idromorfologico.

Si evidenzia che non appena sarà disponibile la metodologia ufficiale (alla data del presente documento è in corso una sperimentazione coordinata dal Ministero dell' Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare) canali artificiali e corpi idrici fortemente modificati saranno riclassificati con le regole previste. Conseguentemente il numero delle classificazioni inferiori al buono risulta ad oggi, specie per le classi sufficiente e scarso, più elevato di quanto sarebbe con la metodologia appropriata.

1.5.2.1 Corpi idrici superficiali interni

TABELLA 3. STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI INTERNI - 2010-2014

STATO ECOLOGICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	
ELEVATO	0	0%	36	4,40%	0	0%
BUONO	0	0%	241	29,46%	1	3,23%
SUFFICIENTE	3	33,33%	297	36,31%	28	90,32%
SCARSO	0	0%	167	20,42%	1	3,23%
CATTIVO	0	0%	60	7,33%	0	0%
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67%	17	2,08%	1	3,23%
TOTALE	9		818		31	
STATO CHIMICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	
BUONO	1	11,11%	539	65,89%	23	74,19%
NON BUONO	2	22,22%	214	26,16%	7	22,58
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67	65	7,95%	1	323
TOTALE	9		818		31	

Il GEP dovrà essere individuato sulla base di linee guida CIS non ancora recepite nell'ordinamento statale quindi il basso livello di buoni della categoria RW deriva anche dal fatto che canali artificiali e corpi idrici fortemente modificati sono stati classificati con le stesse regole previste per i fiumi veri e propri richiedendo quindi loro delle prestazioni ambientali che non sono in grado di garantire .

Più in generale la situazione regionale è confrontabile sia con quella italiana che europea come emerge dal contenuto del rapporto della Commissione Europea sui contenuti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici (si veda report sui bacini europei: *A European Overview - Commission Staff Working Document accompanying the report: SWD(2012)379 Volume 1 and SWD(2012)379 Volume 2*; e su quelli italiani: *Commission Staff Working Memebre state - Italy (IT) - SWD(2012) 379 Volume 17*)

1.5.2.2 Corpi idrici superficiali marino costieri ed acque di balneazione

TABELLA 3A. STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI MARINO COSTIERI - TRIENNIO 2013-2015

STATO ECOLOGICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO	Elementi chimici a sostegno	Qualità ecologica
ELEVATO		
BUONO	12	9
SUFFICIENTE	4	7
SCARSO		
CATTIVO		
TOTALE	16	16
STATO CHIMICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO		
BUONO		0
NON BUONO - IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI		16
TOTALE		16

TABELLA 3B. STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE - ANNO 2015

CLASSE	Acque di balneazione
ECCELLENTE	242
BUONA	14
SUFFICIENTE	7
SCARSA	3
TOTALE	266

1.5.2.3 Corpi idrici sotterranei

TABELLA 4 . STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI - TRIENNIO 2010-2012

STATO	C.I.	STATO CHIMICO		STATO QUANTITATIVO	
		BUONO	37	47	73,5 %
SCADENTE	27	17	26,5 %	18	28 %
TOTALE	64	64		64	

Dalla lettura di tabella 4 emerge come, analogamente alle acque superficiali, anche per i corpi idrici sotterranei l'obiettivo del raggiungimento del buono stato di qualità ambientale sia ancora lontano. Preme sottolineare, tuttavia, come si possa registrare un, seppur limitato, miglioramento rispetto alle condizioni di rischio individuate dalla delibera GRT n. 937/2012 nella quale i corpi idrici definiti a rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato erano: dal punto di vista quantitativo 47 ed ora sono 18; dal punto di vista chimico 35 ed ora 27.

Anche per le acque sotterranee la situazione toscana è allineata con quella italiana comunitaria come emerge dai succitati report comunitari.

1.5.3 Integrazioni necessarie al quadro conoscitivo

Le attività di monitoraggio effettuate da ARPAT e dal SIR danno un quadro dettagliato dello stato delle acque sufficiente ad orientare la programmazione ed ad effettuare la verifica degli effetti delle misure tuttavia è da evidenziare che tale monitoraggio è totalmente a carico del bilancio regionale e comporta alti costi, conseguenti all'obbligo di rispettare i protocolli disposti dalla C.E. Non appare al momento praticabile l'aumento delle stazioni di monitoraggio, né un aumento della frequenza degli attuali controlli degli elementi di

qualità biologica . Ciò premesso ai fini della redazione del PTA sono comunque necessarie le sotto elencate integrazioni al quadro conoscitivo, alcune delle quali già in corso di esecuzione:

a) Corpi idrici superficiali interni

- stato di qualità della fauna ittica
- individuazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati e del GEP e del MEP
- attuazione delle previsioni del D.Lgs 172/2015 sulle nuove sostanze pericolose e sul biota,
- monitoraggio delle macrofite lacuali dei connessi parametri ambientali nei laghi,
- integrazione del monitoraggio idrologico

b) Corpi idrici marino costieri

Secondo quanto previsto dall'allegato 1, lettera A.2.6.1 del Decreto 8 novembre 2006, n. 260, il monitoraggio annuale 2012 e 2013 dei sedimenti è stato pianificato includendo anche test di tossicità finalizzati ad evidenziare eventuali effetti eco-tossicologici a breve e lungo termine. Ma anche se i test biologici effettuati a tre livelli trofici diversi ci rassicurano sulla loro totale assenza di tossicità ambientale, la classificazione dello stato chimico risulta NON BUONA sia riferendosi alle acque che ai sedimenti per tutti i corpi idrici marino costieri.

Pertanto, si è ritenuto necessario, come indicato dall'allegato 1, lettera A.2.8 punto 6 del Decreto 8 novembre 2006, n. 260, affidare ad ARPAT uno studio finalizzato a individuare i livelli di fondo naturali degli inquinanti più comunemente presenti, quali nichel, mercurio, cadmio, piombo, arsenico e cromo al fine di poter dimostrare l'origine naturale dei suddetti metalli e quindi procedere ad una riclassificazione dello stato chimico dei corpi idrici marino costieri. Lo studio è stato recepito nella delibera di GRT n. 1273 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto " Determinazione dei valori di fondo naturali per lo stato chimico ed ecologico delle acque marino costiere e modifica del codice regionale dei corpi idrici marino costieri "

a) Corpi idrici sotterranei

- monitoraggio d'indagine sulla contaminazione da organoalogenati sulla piana fiorentina propedeutico alla definizione di valori di fondo da contaminazione diffusa.
- modellistica del bacino del Cecina e della pianura costiera connessa per la tutela quantitativa e l'ottimale gestione delle risorse idriche della Val di Cecina e nella fascia costiera livornese compresa tra Rosignano e Bibbona (interazione acque superficiali acque sotterranee)
- censimento delle utilizzazioni in atto nei corpi idrici (compresi anche le acque superficiali) e creazione di una banca dati omogenea per tutta la Toscana cui elementi essenziali, ai fini della gestione del bilancio idrico dei diversi distretti, saranno conformi alle specifiche dei diversi piani di gestione
- definizione delle zone di protezione delle acque utilizzate a scopo idropotabile (con priorità per i corpi idrici a maggiore criticità)

1. 5. 4 L'ANALISI S.W.O.T

Il quadro dei possibili settori e margini d'azione deve essere sottoposto ad un'analisi SWOT, al fine di individuare le migliori soluzioni e la migliore allocazione delle risorse. Nella

tabella n. 5 è riportata una sintesi dell'analisi SWOT che nel PTA sarà sviluppata con maggior dettaglio.

TABELLA 5 - SINTESI ANALISI S.W.O.T

PUNTI DI FORZA (S)	PUNTI DI DEBOLEZZA (W)
monitoraggio dello stato dei corpi idrici come strumento di verifica dell'efficacia delle misure	carenza di risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi
monitoraggio dello stato di attuazione delle misure	non completa definizione normativa dei rapporti e dei contenuti reciproci del Piano di Gestione e del PTA
quantificazione e programmazione delle risorse finanziarie derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato	scarsità di risorse finanziarie per l'esecuzione del monitoraggio e degli studi di approfondimento del quadro conoscitivo
conformità incrociata obbligatoria tra le politiche/azioni della TAGRI e le scelte strategiche del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, ed i connessi fondi, imposta dalla C.E.	
sinergie operative con le programmazioni effettuati da altri e coordinati strumenti di programmazione (Piano d' ambito, Piano Gestione Rifiuti e Bonifiche, Accordi di Programma) relative alla TAGRI	disomogenea disponibilità dei dati dei prelievi idrici sia da acque sotterranee che superficiali
quadro normativo regionale in materia di gestione del demanio idrico completo ed allineato con le necessità della condizionalità ex-ante sui fondi comunitari	
caratterizzazione dei corpi idrici fortemente modificati	
OPPORTUNITA' (O)	RISCHI (T)
flessibilità impianto programmatico adattabile e correlabile alle scelte strategiche dichiarate dai diversi livelli istituzionali coinvolti nei loro strumenti di pianificazione strategica	non adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi necessari alla TAGRI anche a seguito della carenza strutturale di risorse finanziarie derivanti dalla fiscalità generale
obiettivi di tutela dei corpi idrici adattabili alle potenzialità ecologiche effettive degli stessi in relazione alle loro caratteristiche ambientali ed al loro grado di artificializzazione	complessità del sistema di monitoraggio ambientale ed scarso livello di adattamento alla realtà climatica mediterranea, con conseguente minore capacità di corretta lettura dello stato ambientale effettivo dei corpi idrici
analisi economica obbligatoria delle scelte del piano e della loro sostenibilità sia in termini economici che in relazione alla ricerca della migliore allocazione delle risorse	non adeguato trasferimento/adequamento degli strumenti di programmazione urbanistiche delle scelte e disposizioni presenti nel PTA
possibilità di definire un quadro di riferimento ambientale, dei vincoli e delle disposizioni per ogni corpo idrico, e relativo bacino, conformato che uno strumento di supporto alle decisioni delle strutture regionali che rilasciano autorizzazioni e/o concessioni relative alla TAGRI	

2. CONTENUTI: OBIETTIVI STRATEGICI, STRUMENTI E MISURE

Il PTA deve garantire il raggiungimento, per ogni corpo idrico identificato e caratterizzato, ai sensi degli allegati 1 e 3 del decreto legislativo, degli obiettivi di qualità relativi allo stato ecologico e chimico per le acque superficiali e per lo stato quantitativo e chimico per le acque sotterranee stabiliti nel Piano di gestione.

Valutate le determinanti socio-economiche, organizzative e fisiche e analizzate le criticità riscontrate, attraverso l'aggiornamento ed adeguamento del quadro conoscitivo, il PTA partendo dalle misure già individuate nel Piano di gestione provvederà alla loro declinazione livello regionale individuando il complesso delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla TAGRI, anche sulla base dell'integrazione tra aspetti specifici di quest' ultima ed i diversi aspetti delle politiche territoriali e di sviluppo.

Ai fini di una prima valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi sopra definiti, il PTA potrà adottare, con riferimento alle misure finalizzate alla TAGRI, indicatori (anche di tipo non parametrico) tra i quali ad esempio: l'efficienza delle misure stesse in relazione alle risorse economiche disponibili e/o l'efficacia delle misure stesse in relazione al tempo di "riscontro degli effetti attesi.

Per le finalità che persegue il PTA, ai sensi del comma 1 dell'art. 121 del decreto legislativo, contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva e di monitoraggio;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione per ogni corpo idrico;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- il cronoprogramma degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli eventuali interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'allegato 10 del decreto legislativo,
- le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste, a legislazione vigente, per la sua attuazione.

2. 1 MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

Per il PTA nel contesto strategico sopra delineato si possono individuare i macro obiettivi strategici (si seguito MOS) da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di qualità pianificati nel Piano di gestione . Nella tabelle che seguono sono riportati i contributi attesi:

- dalla completa realizzazione dei MOS per il raggiungimento degli obiettivi di qualità,
- per ogni MOS al conseguimento degli obiettivi di qualità è stato stimato su di una scala 1 a 4 (1 = basso, 2 = medio, 3 = buono, 4 = alto, NP = non pertinente).

I MOS (tabella n. 5 e n. 7) saranno resi operativi con l'attuazione di specifici strumenti/azioni. Nelle tabelle n. 6 e 8 sono riportati per ogni MOS le principali misure/azioni potenzialmente attivabili che saranno definite nel proseguo della stesura del PTA, anche in considerazione delle osservazioni e degli indirizzi ricevuti e di quanto già definito dal Piano di gestione.

TABELLA N. 5 - ACQUE SUPERFICIALI INTERNE E SOTTERRANEE - MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	CONTRIBUTO ATTESO			
	RW	LW	TW	GW
RIDUZIONE ALLA FONTE DELL'INQUINAMENTO GENERATO NEL BACINO DRENANTE	2	2	4	1
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: AUMENTO DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE PER GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	3	3	4	3
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E RELATIVI BACINI	4	3	1	/
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	2	4	2	3
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIFORMI	3	3	1	4
TUTELE SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE	3	4	4	3

NOTA: RW = fiumi / canali, LW = laghi ed invasi, TW = acque di transizione, GW = acque sotterranee

TABELLA N. 6 - ACQUE INTERNE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE: MISURE/AZIONI POTENZIALMENTE ATTIVABILI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	DESCRIZIONE DELLE MISURE/AZIONI POTENZIALMENTE ATTIVABILI
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO GENERATO ALLA FONTE	Promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate
	Promozione della riduzione della quantità di sostanze inquinanti immesse nelle acque reflue prima della depurazione per unità di prodotto finito
	Riduzione delle superfici impermeabili di aree urbane e stabilimenti e del connesso run off, riduzione dei tempi di corrivazione.
	Adozione di una disciplina da applicare nelle zone di protezione delle aree destinate alla produzione di acqua ad uso idropotabile
	Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano anche attraverso la definizione dei contenuti dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94 del D.lgs 152/2006
	Applicazione del principio chi inquina paga ed attuazione delle disposizioni nazionali sui costi ambientali
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: AUMENTO DELLE DISPONIBILITA' IDRICHE PER GLI	Emanazione di indirizzi, coerenti con la pianificazione di bacino e d' intesa con le relative Autorità, per il rilascio di concessioni al prelievo di acque tali da garantire il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con particolare riferimento all' uso idroelettrico (anche al fine di fornire prime risposte alle

ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	richieste di chiarimento formulate dalla C.E.)
	Promozione di tecniche e comportamenti per il risparmio idrico
	Regolamentazione penalizzante gli sprechi ed il sovra utilizzo di risorsa idrica rispetto ai fabbisogni standard
	Adozione di un bilancio idrico in tutti i bacini/sottobacini (attraverso la preliminare individuazione del deflusso minimo vitale e la successiva verifica di conseguimento del deflusso ecologico)
	Compensazione degli effetti del cambiamento climatico : aumento della capacità di stoccaggio del surplus stagionale di precipitazioni meteoriche
	Ricostituzione di sistemi filtro in aree fluviali e/o in aree attigue anche con compiti di ravvenamento delle falde - Riduzione del tempo di corrivazione
	Gestione delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo - Riduzione del tempo di corrivazione
	Aumento della superficie a bosco / foresta nei bacini drenanti i laghi ed invasi
	Identificazione delle zone a rischio di desertificazione e definizione di regole di gestione dei suoli e delle risorse idriche
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI E RELATIVI BACINI	Rinaturalizzazione dei sistemi filtro in aree fluviali e/o in aree attigue
	Adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi in alveo
	Tecniche di manutenzione degli alvei fluviali conservative della biodiversità e degli ecosistemi compatibili con la gestione del rischio idraulico
	Aumento della superficie a bosco/foresta nei bacini drenanti in laghi naturali e controllo della stessa nei bacini drenanti in invasi artificiali
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	Revisione quadriennale delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e monitoraggio dell'efficacia delle misure di tutela ed in particolare del piano d'azione di cui al titolo IV del regolamento regionale 46r/2006 e s.m.i
	Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci
	Adozione di buone pratiche agricola anche in accordo con il greening e la condizionalità del PSR
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIFORMI	Prosecuzione della bonifica dei siti contaminati individuati nel PRBA e dei siti minerari dismessi
	Progressiva adozione di reti fognarie separate specialmente nelle aree di tutela della balneazione
	Revisione ed estensione delle fognature miste e controllo del sistema degli scaricatori di piena previe idonee misure di gestione delle acque di prima pioggia

	Trattamento delle acque di prima pioggia
	Adeguamento della capacità di rimozione degli inquinanti da parte degli impianti del SII e suo mantenimenti nel tempo

TABELLA N. 7 - ACQUE MARINO COSTIERE - OBIETTIVI STRATEGICI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	CONTRIBUTO ATTESO
RIDUZIONE ALLA FONTE DELL'INQUINAMENTO GENERATO	3
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: AUMENTO DELLE DISPONIBILITÀ IDRICHE PER GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	2
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI E RELATIVI BACINI	2
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	3
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIFORMI	4
TUTELE SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE	3

TABELLA N. 8 - ACQUE MARINO COSTIERE: MISURE/AZIONI POTENZIALMENTE ATTIVABILI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	DESCRIZIONE DELLE MISURE/AZIONI POTENZIALMENTE ATTIVABILI
RIDUZIONE ALLA FONTE DELL'INQUINAMENTO GENERATO	Riduzione della quantità di sostanze inquinanti contenute nelle acque reflue prima della depurazione lungo la costa toscana
	Riduzione delle superfici impermeabili di aree urbane e stabilimenti e del connesso run off, riduzione dei tempi di corrivazione lungo la costa toscana
PROTEZIONE DELLA ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: BALNEAZIONE E MOLLUSCHI BIVALVI	Riduzione e progressivo abbattimento dell'inquinamento microbiologico delle acque di balneazione Protezione delle aree destinate all'allevamento di molluschi bivalvi
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEGLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	Individuazione e contrasto delle specie aliene Interventi mirati alla riduzione di sviluppo e fioritura di ostreopsis ovata
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI	Contrasto dell'erosione costiera
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	Revisione quadriennale delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DA MARE	Controllo e/o contrasto degli oil spill anche mediante attraverso le più attuali tecnologie satellitari Contrasto all'abbandono di rifiuti in mare
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIFORMI	Progressiva adozione di reti fognarie separate lungo la costa toscana aree di tutela della balneazione
	Revisione ed estensione delle fognature miste e controllo del sistema degli scaricatori di piena nelle aree di tutela della balneazione
	Trattamento delle acque di prima pioggia nelle aree di tutela della balneazione

Eliminazione di scarichi diretti a mare o in acque superficiali interne nelle aree di tutela della balneazione
--

Il contenuto delle tabelle 6 e 8 dovrà poi essere poi correlato con le KTM (key type measures) cioè delle categorie /classi di misure individuate dalla CE nell'ambito del sistema di reporting WISE previsto per il Piano di Gestione e che sono già state individuate nel Piano di gestione.

L'articolo 6, e l'allegato IV, della direttiva 2000/60 CE identificano un elenco di "aree protette" per le quali sono da definire specifici obiettivi di tutela da perseguire con mirate misure che di fatto si vanno ad aggiungere a quelle stabiliti per i corpi idrici. È da precisare che la definizione di aree protette della direttiva è diversa da quella correntemente adottata in Italia dalla L. 394/91, la direttiva identifica come tali solo quelle elencate nella prima colonna della tabella n. 9 che possono o meno, in tutto o in parte, coincidere con le aree protette di cui alla normativa italiana. Nella tabella n. 9 che segue per ciascuna tipologia di area protetta, sono identificati le gli indirizzi strategici e gli strumenti/misure che si prevede di attivare con il PTA.

TABELLA N. 9 - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEI MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS PER LE AREE PROTETTE

TIPOLOGIA AREA PROTETTA	MACRO OBIETTIVI STRATEGICI -MOS	DESCRIZIONE DELLE MISURE/AZIONI POTENZIALMENTE ATTIVABILI
Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano	Individuazione delle aree di rispetto con criteri diversi dal geometrico, laddove AIT ne configuri l'utilità. Individuazione delle zone di protezione intese come aree di riserva, anche sotterranei, di risorsa pregiata da preservare per un uso, anche futuro, idropotabile.	Regolazione delle attività all'interno delle zone di protezione Definizione dei contenuti del piano di utilizzazione per le attività agricole all'interno delle aree di rispetto
		Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci
Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE	Protezione delle acque a specifica destinazione: balneazione e molluschi bivalvi	Attuazione del D.Lgs. 116/08 attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione e la revisione annuale della classe di appartenenza Attuazione del D.Lgs. 152/06 relativo al controllo del biota (Mytilus galloprovincialis)
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola a norma della direttiva 91/676/CEE	Obiettivi di rimozione degli input da nitrati di origine agricola tali da mantenere la presenza di azoto nitrico nei corpi idrici al disotto dei limiti previsti dall'allegato 1 alla direttiva 91/676/CEE	Revisione quadriennale delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
		Monitoraggio dell'efficacia delle misure di tutela ed in particolare del piano d'azione di cui al titolo IV del regolamento regionale 46R/2006 e s.m.i
Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese le zone	Obiettivi di rimozione complessiva dell'azoto e del	Monitoraggio del livello di rimozione da parte degli impianti di depurazione

designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE	fosforo totale superiore al 75 % di cui all'art. 5 della direttiva 91/271 CEE a scala di bacino drenante nell'area sensibile	delle acque reflue urbane
Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE	Assunzione da parte del PTA come obiettivi propri di quelli previsti, a tutela degli ecosistemi acquatici, nelle misure previste negli strumenti di gestione delle aree protette stesse.	Aumento della capacità di rimozione del complessiva dell'azoto e del fosforo totale e sua stabilizzazione temporale Attuazione delle misure previste dai piani di gestione delle aree protette (SIC/ZPS) della rete Natura 2000 e delle aree naturali protette nazionali e regionali previsti dalla legge n. 394/91 relativamente alla qualità delle acque dei corpi idrici interferenti con tali aree

2.2 MISURE / AZIONI URGENTI

Anche in considerazione della durata dell'iter di elaborazione, adozione ed approvazione del PTA qualora si reputi necessario, anche prima dell'adozione del Piano, potranno essere adottate, ai sensi dell'art. 121, comma 2 secondo periodo del decreto legislativo, con delibera di giunta regionale misure di salvaguardia per la tutela quali-quantitativa e la gestione sostenibile della risorsa idrica in bacini e/o sottobacini che presentano specifiche ed accertate criticità.

Tali misure potranno prevedere disposizioni per:

- a) la riduzione dell'immissione di inquinanti di origine puntuale o diffusa nei corpi idrici superficiali e sotterranei con particolare riferimento alla tutela dell'uso idropotabile,
- b) il migliore utilizzo della risorsa basato sull'analisi delle disponibilità spazio-temporali della stessa, della sua qualità da correlare agli usi delle acque ed alle priorità tra gli usi stabiliti dalla vigente normativa;
- c) la tutela delle acque da fonti puntuali di inquinanti particolarmente impattanti,
- d) coordinamento della rete e dei protocolli di monitoraggio alle previsioni del vigente Piano di gestione,
- e) adeguamento a modifiche delle disposizioni di legge.

Le sudette misure/azioni urgenti saranno calibrate sulle specifiche realtà ricorrendo ai dati ed alle conoscenze rese disponibili dall'attività di monitoraggio e studio svolta da ARPAT, dalla Regione Toscana e da altre P.A.

2.3 QUADRO DELLE RISORSE ATTIVABILI PER L'ATTUAZIONE DEL PTA

Le grandi classi di fonti finanziarie che contribuiranno all'attuazione delle misure del PTA sono:

- tariffa del servizio idrico integrato per gli interventi infrastrutturali del Piano d' Ambito
- canoni di concessione al prelievo di acqua dai corpi idrici
- risorse per misure a tutela dell'ambiente acquatico previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020
- fondi Comunitari non PSR
- contributi da parte della fiscalità generale - STATO
- contributi da parte della fiscalità generale - REGIONE
- contributi di privati

Gli interventi per la TAGRI in corso di realizzazione sono dotati di una propria base giuridica autonoma e diversa per ogni tipologia di strumento tra questi strumenti assumono particolare rilievo gli Accordi di Programma che permettono di individuare, su specifiche e definite realtà territoriali, gli interventi operativi necessari alla migliore gestione delle risorse idriche ed al conseguimento degli obiettivi di tutela della qualità delle acque; realizzando così un coordinamento tra le previsioni dei piani in materia di acque e le risorse finanziarie rese disponibili dagli stessi e/o da altre fonti e vincolando i sottoscrittori all' esecuzioni di detti interventi.

Gli accordi di Programma sono previsti come strumento nell' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni; che alla lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere.

In questo contesto , il 19 dicembre 2002, è stato firmato tra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Toscana l' Accordo di Programma Quadro per la "Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche" finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela.

In attuazione del succitato accordo quadro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana hanno sottoscritto, con altri Enti ed anche soggetti privati, i seguenti accordi di programma, adeguanti ed integranti nel tempo, rivolti alla risoluzione di problematiche di specifici ambiti territoriali :

- a) Accordo di programma integrativo per la " *Tutela delle Risorse Idriche del Medio Valdarno ed egli acquiferi di Prato e Pistoia*; (stipulato il 29/07/2004)
- b) Accordo di programma per la "*Tutela del Lago di Burano e a protezione dell'acquifero della Piana dell'Albegna*"; (stipulato il 28/01/2006)
- c) Accordo di programma integrativo per la " *Tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina*; (stipulato il 28/01/2006)
- d) Accordo di programma per il "*Completamento degli interventi infrastrutturali nel bacino del fiume Cecina*", (stipulato il 28/01/2006)
- e) Accordo di programma per la "*Tutela delle risorse idriche del Lago di Massaciuccoli*", (stipulato il 28/01/2006)

f) *Accordo di programma per la "Tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese e della costa", (stipulato il 28/01/2006) ;*

i suddetti Accordi sono stati riuniti, aggiornati e coordinati nelle loro previsioni all' interno dell' " *Accordo di programma quadro per la Tutela delle Acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo " stipulato in data 28 luglio 2015 tra tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale ex DPS, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle risorse idriche), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche), il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale) e la Regione Toscana (Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici) (approvato con delibera di Giunta n. 191 del 2 marzo 2015)*

Sempre in attuazione dell' *Accordo quadro del 2002 è stato sottoscritto, in data 8 aprile 2008 (approvato con delibera di Giunta n. 261 del 7 aprile 2008) dalla Regione Toscana dal MATTM, ed da altri soggetti pubblici e privati, l' *Accordo di programma integrativo per la "Tutela delle risorse Idriche del basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del basso e medio valdarno " ; detto accordo è stato successivamente aggiornato in data 18 marzo 2013, (approvato con delibera di Giunta n. 191 del 18 febbraio 2013)**

Tra le risorse che saranno coordinate e/o assorbite vi sono anche quelle attualmente previste nel PAER, in corso di approvazione, tenuto conto che i contenuti del PTA si pongono in sinergia con l'obiettivo D2 del PAER e relative all' obiettivo D2 "Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione di un piano di tutela per il periodo 2012-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica " .

Le risorse in attualmente disponibili e /o previste, per i diversi strumenti di azione, sono sintetizzati e quantificati nella tabella 10.

Tabella. 10 . Sintesi delle risorse finanziarie per la gestione e la tutela delle risorse idriche.

Strumento	Descrizione	Costo Totale	FONTE FINANZIARIA		
			MATTM (3)	REGIONE (2)	Altri (tariffa de SII , Comuni, Province, Privati, E.U.)
Accordi di Programma (4)	Adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	334.376.597,00	106.853.061,47	36.703.905,27	190.819.631,58
Piani d' AATO 2015 - 2025	Interventi pianificati relativi al sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane previsti nei Piani d' Ambito vigenti ed attuati dai Gestori del SII sulla base dei Piani Operativi Triennali approvati dall' AIT	302.124.865	0	0	302.124.865 (1)

PAER - Obiettivo D. 2 - alle- gato 1.	Programma degli Interventi Strategici	27.000.000	0	27.000.000	0
--	--	------------	---	------------	---

NOTE

- (1) Il finanziamento salvo i fondi derivanti dai interventi previsti negli Accordi di Programma è coperto dalla tariffa del SII
- (2) Relativamente alle risorse regionali e statali sono riferite alla Missione 9 " Sviluppo sostenibile e tutela e territorio ed ambiente " ed ai Programmi: 01 " Difesa del suolo0 ", 04 " servizio idrico integrato, 06 " Tutela e valorizzazione delle risorse idriche " ; Titolo II " Spese in conto capitale "
- (3) Le risorse statali degli accordi di programma transitano dal bilancio regionale
- (4) Complesso degli Accordi di cui al capoverso 4 e 5 del capitolo 2.3.

È da sottolineare che l'arco di validità minima del PTA è sessennale (2016-2022) quindi almeno il doppio del triennio su cui è gestita la finanza pubblica, nella sua accezione più larga. In considerazione di questa sfasatura è da evidenziare la difficoltà della quantificazione delle risorse attivabili per l'attuazione del PTA è assai differenziato in relazione alla base giuridica e all'andamento temporale prevedibile della singola fonte di finanziamento.

Ne consegue che il quadro finanziario sintetico, per come emerge dal presente documento preliminare, non prevede nuovi impegni per il futuro ed è comunque da considerarsi come quadro di riferimento generale che dovrà essere aggiornato e dettagliato in base:

- alle previsioni del Piano di gestione e del PTA stesso,
- all'evoluzione della situazione finanziaria complessiva relativa sia alle disponibilità di fondi derivati sia dalla fiscalità generale sia dei fondi europei,
- dalle previsioni del Piano di Ambito dell' AIT per il periodo di riferimento del PTA 2016-2021.

Tuttavia è da evidenziare che la congruità e sostenibilità del quadro economico in relazione alle misure previste dal PTA, ed a scala distretto nei Piani di Gestione, è uno snodo essenziale per l'attuazione della direttiva 2000/60 CE che infatti all' art. 9 (recepito dal decreto legislativo all' art. 119 ed all' allegato10) prevede l'effettuazione di una " analisi economica " alla base delle previsioni di piano. Analisi che deve essere effettuata seguendo le indicazioni comunitarie della linea guida CIS denominata "WATECO: Economics and environments " come recepite dal decreto del Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24 febbraio 2015 " Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua ";

3.PROCEDURA DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE

La procedura di elaborazione e approvazione del PTA deve tenere conto delle disposizioni sia statali, dettate dal decreto legislativo, che regionali date dalle seguenti :

- a) legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 " Norme per il governo del territorio "


b) legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"

Tra queste procedure assume particolare rilievo quella di VAS, all'interno della quale sono di integrate anche le altre, che ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte del piano rispetto alla:

- a) disposizioni internazionali e comunitarie, fatte proprie dallo Stato italiano, ed ai connessi obiettivi di sostenibilità
- b) strategia ed agli obiettivi ambientali definiti dalla Regione Toscana nell'ambito del PRS,
- c) programmazione settoriale ed intersettoriale, che si connetta con la TAGRI.

Nella figura 2 sono riportate le fasi principali di elaborazione del PTA e la procedura.

FIG. 2. SCHEMA DELLA PROCEDURA DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTA



Il PTA è soggetto a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. 10/2010. La VAS viene avviata fin dalla fase preparatoria e continua lungo l'intero percorso di elaborazione approvazione ed attuazione e rappresenta l'occasione per integrare nel processo di pianificazione e programmazione sia gli aspetti ambientali (che sono lo scenario di partenza) sia la valutazione degli scenari evolutivi, delle alternative, degli obiettivi e delle scelte; e servirà, specialmente nella fase preliminare, ad acquisire osservazioni e contributi per meglio definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale VAS e delle analisi da svolgere per la redazione del PTA. Il processo di valutazione

individua le alternative proposte nell'elaborazione del PTA, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si deve tener conto nelle fasi successive di attuazione del PTA.

3.2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Al fine di attuare le procedure sopra descritte il PTA verrà trasmesso dal proponente ai seguenti soggetti:

- all'Autorità Competente VAS (Giunta Regionale - NURV)
- all'autorità procedente (il Consiglio Regionale Toscano)
- ai soggetti con competenze ambientali (di seguito SCA-VAS) di cui al paragrafo 4.1
- alle Autorità di Bacino presenti nel territorio regionale
- al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
- all' Autorità Idrica Toscana
- ai soggetti coinvolti nei tavoli di concertazione istituzionale e generale attivati dalla Giunta Regionale Toscana

Saranno inoltre coinvolte a vario titolo, nella redazione del PTA, anche le seguenti strutture della giunta regionale:

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

- Settore Assetto Idrogeologico
- Settore Idrologico Regionale
- Settori Genio Civile Toscana Nord, Toscana Sud, Valdarno Superiore, Valdarno Inferiore e Tutela della Costa

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore Autorizzazioni Ambientali
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Settore VIA - VAS

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

- Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale
- Settore Urbanistica e politiche abitative

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

- Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole

3.3 IL PROGRAMMA DI ELABORAZIONE DEL PTA

Nella tabella n. 11 è riportato il cronoprogramma per l'elaborazione e l'approvazione del PTA le azioni previste e le loro interrelazioni che tengono conto dei vincoli posti dalle procedure sopra descritte.

FASE	AZIONE	2016				2017					
		gen - mar	apri - giug	lugl - sett.	ott. - dic	gen - febb	Marz-april	Magg-giugn	Lug-agost	Sett-ott	Nov-dic
3	ADOZIONE										
3.1	Concertazione lr 1/2015 (che assolve anche partecipazione lr 65/2015)										
3.2	La Giunta Regionale adotta la proposta di Piano e la trasmette al CRT										
3.3	Il Consiglio Regionale adotta il Piano contestualmente al rapporto ambientale ai fini della consultazione pubblica e dei pareri formali ai sensi della l.r 65/2014 e della l.r 10/2010										
3.4	Pubblicazione avviso sul BURT per avvio consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010)										
3.5	Partecipazione e concertazione sulla proposta di piano adottata										
3.5.1	Ricezione delle osservazioni e dei pareri e loro elaborazione										
3.6.1	Pubblicazione avviso sul BURT per avvio consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010)										
3.6.2	Partecipazione e concertazione										
3.6.3	Esame del NURV per l'emanazione del parere motivato (art. 26 LR 10/2010)										
3.6.4	Parere motivato del NURV										
4	APPROVAZIONE										
4.1	Elaborazione della proposta finale e della dichiarazione di sintesi										
4.2	Adozione da parte della GR della proposta finale di PTA										
4.3	Approvazione da parte del CR della proposta finale di PTA										
4.4	Attività di informazione diffusione a seguito dell' approvazione										

4. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA E IL CONFRONTO SOGGETTI ESTERNI

Il percorso di formazione del PTA seguirà le procedure di confronto previste dalla normativa regionale per quanto riguarda la formazione di piani e programmi. In particolare quelle previste e dalla l.r. 10/2010 in relazione alla VAS che dalla l.r. 65/2014 in tema di governo del territorio; quest' ultima è rivolta a tutti i cittadini ed ai soggetti interessati

Il PTA è tenuto anche a rispettare le indicazioni del decreto legislativo secondo l'art. 122 (informazione e consultazione pubblica) il quale dispone che le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate sia pubbliche che private . La complessità e la rilevanza delle questioni che il nuovo PTA si troverà ad affrontare, richiede che fin dalla fase di avvio e poi di elaborazione della proposta intermedia di piano debba essere accompagnata da una fase di ascolto, informazione e consultazione dei cittadini, degli attori sociali e istituzionali coinvolti.

Questo percorso si svolgerà nell'arco del periodo di formazione e approvazione del PTA concentrandosi nella fase preliminare e di stesura della proposta di PTA, e perseguendo principalmente:

a) la diffusione e condivisione del quadro conoscitivo inerente allo scenario attuale e delle possibili strategie future in tema di TAGRI,

b) promozione di forme specifiche di consultazione degli amministratori pubblici, soggetti sociali, e dei cittadini allo scopo di far emergere il quadro delle opinioni informate sulle misure per la TAGRI che il PTA prevede di adottare.

Le procedure di redazione ed approvazione del Piano di gestione e del PTA sono sovrapposte e coordinate e quindi anche la partecipazione pubblica dei due piani sarà integrata per condividerne le risultanze.

4.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

TABELLA 12 . SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO E LEGAME CON LE FASI DELLO STESSO

SOGGETTO	CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE Giunta Regionale Toscana LR 1/2015	CONCERTAZIONE GENERALE Giunta Regionale Toscana LR 1/2015	SOGGETTI INTERESSATI ex LR 65/2014 e LR 1/2015	SOGGETTI COMPETENTI VAS ex LR 10/2010
Province/Città metropolitana / Comuni/ Comunità Montane / Unioni di Comuni	X		X	X
ANCI / UPI / UNCEM	X	X	X	X
ASL - Dipartimenti Prevenzione			X	X
ARPAT			X	X
ISPRA			X	X
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			X	X
Autorità di Bacino del Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, del Fiume Serchio e del Fiume Po			X	X
Consorzi di Bonifica			X	X
ATO Rifiuti			X	X
Autorità Idrica Toscana - AIT			X	X
Enti Parco nazionali e regionali			X	X
Autorità di Sistema portuale e Autorità portuale regionale			X	X
Segretariato regionale del Ministro per i Beni ed Attività Culturali			X	X
Soprintendenze per archeologiche, belle arti e paesaggio della Regione Toscana			X	X
Regioni : Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche			X	X
CONFAPI Toscana		X	X	
Confindustria		X	X	
C.A.S.A .ARTIGIANI		X	X	
Confartigianato della Toscana		X	X	

C.N.A. Confederazione nazionale dell'artigianato		X	X	
Coldiretti / C.I.A./ Confagricoltura		X	X	
Confcooperative / Legacoop Toscana/Associazione generale cooperative italiane		X	X	
Confcommercio Toscana / Confesercenti Toscana		X	X	
CISPTEL Toscana		X	X	
OO. SS Toscane		X	X	
ALT Toscana / WWF Toscana / Legambiente Toscana / Italia Nostra / Amici della Terra / L.I.P.U. / C.A.I./FAI		X	X	
Cittadini ed altri soggetti pubblici e privati interessati			X	

4.2 SOGGETTI TENUTI A CONTRIBUIRE AL QUADRO CONOSCITIVO

L'elenco degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo allegato, ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata comprende:

1. ARPAT
2. Servizio Idrologico - REGIONE TOSCANA
3. LAMMA
4. IRPET
5. ARTEA
6. Province / Citta Metropolitana/ Comuni/ Comunità Montane / Unioni di Comuni
7. ASL - Dipartimenti Prevenzione
8. Autorità di Bacino dell' Appennino Settentrionale, dell' Appennino Centrale del Fiume Serchio e del Fiume Po
9. Consorzi di Bonifica
10. Autorità Idrica Toscana - AIT
11. Enti Parco nazionali e regionali

4.3 SOGGETTI TENUTI A EMANARE INDIRIZZI O PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PTA

Il soggetto che può emanare indirizzi ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale è il Consiglio Regionale Toscano.

Le Autorità di bacino hanno definito nei rispettivi Piani di Gestione approvati gli indirizzi vincolanti a scala distrettuale ai sensi dell'art. 121 comma 2 del decreto legislativo, sul cui corretto recepimento all'interno del PTA daranno, in attuazione della lettera b) del comma 10

dell'art. 63 del decreto legislativo, un parere vincolante ai sensi dell'art. 121, comma 5 del decreto legislativo. Il MATTM, sul testo adottato dal Consiglio regionale, ad esso trasmesso e posto in consultazione pubblica, può esprimere un suo parere ai sensi dell'art. 121 comma 4 del decreto legislativo

Gli altri soggetti pubblici fanno presenti i loro indirizzi all'interno della procedura di VAS che poi viene formalizzata attraverso il parere che il NURV dà sulla proposta di PTA posta in consultazione

4.4 PIANIFICAZIONE DEL CONFRONTO ESTERNO E COMUNICAZIONE

L'obiettivo è quello di rendere disponibili i contenuti del PTA agli interlocutori istituzionali, ai portatori di interesse, e ai cittadini, con una impostazione che faciliti la comprensione dei contenuti del PTA, molto tecnici e articolati.

Alcuni degli strumenti che possono essere utilizzati in questo senso sono:

- a) pagina web sul sito della Regione Toscana (con logo e veste grafica) per caratterizzare :
 - una introduzione generale di presentazione (anche con l'utilizzo di slides, infografiche, video),
 - il quadro conoscitivo, le previsioni di piano, gli atti approvati da Giunta e Consiglio,
- b) un forum per segnalazioni dirette alla Regione e richiesta materiali, con indirizzo e-mail dedicato in modo da facilitare il contatto;
- c) i tempi ed i modi del percorso partecipativo effettuato ai sensi delle disposizioni regionali ed anche dell' art. 122 del decreto legislativo, i report degli eventi, e gli esiti conclusivi;

E' inoltre prevista la produzione di materiale informativo per accompagnare il percorso di partecipazione.